



AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



La diagnosi come prerequisito per le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore

KEY The energy transition expo – Rimini - 04 marzo 2026

**Marco Bassetti - ENEA - Laboratorio Efficienza Energetica nei Settori Economici
- DUEE SPS ESE**



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



- I meccanismi di incentivazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette «*imprese energivore*») e per le imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette «*imprese gasivore*»): requisiti, scadenze, obblighi;
- Approfondimenti sulle problematiche riscontrate dalle imprese;
- Chiarimenti per le imprese;
- Consigli per le imprese.

Requisiti, scadenze, obblighi

Norma	Quali sono le imprese che possono accedere alle agevolazioni?	Come si accede al meccanismo?	Caricamento diagnosi energetica su Portale ENEA Audit102	Obblighi per le imprese
D. Lgs. 102/2014, Articolo 8, comma 3	Le imprese con un <u>consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno</u> , presenti negli elenchi pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), nell'anno N-1.	Diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014. Anche se in possesso di una certificazione EN ISO 50001 (Chiarimenti MISE 2018).	Diagnosi energetica effettuata entro il 5 dicembre e caricata entro il 22 dicembre dell'anno N (dove l'anno N è l'anno successivo a quello nel quale l'impresa è iscritta agli elenchi CSEA (N-1)).	Effettuare <u>un intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica</u> o implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001 (D. Lgs. 73/2020).
<u>DM 256/2024 (D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8)</u>	Le imprese, con un <u>consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh nell'anno precedente</u> alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).	Diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014. L'impresa di nuova costituzione, non in possesso di diagnosi energetica, si iscrive all'elenco energivori per l'anno N previo impegno a caricare la diagnosi energetica sul portale ENEA Audit102 entro il 31 dicembre dell'anno N.	Caricare una diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014, sul portale ENEA <i>Audit102</i> , prima dell'iscrizione all'Elenco delle «imprese Energivore» .	Deve adottare <u>almeno una</u> delle cosiddette « <i>green conditionalities</i> ».
<u>DM 541/2021</u>	<u>Consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno)</u> , presenti negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).	Diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 o sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001. L'impresa di nuova costituzione, non in possesso di diagnosi energetica, si iscrive all'elenco gasivori per l'anno n previo impegno a caricare la diagnosi energetica sul portale ENEA Audit102 entro il 31 dicembre dell'anno n.	Caricare una diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 sul portale ENEA <i>Audit102</i> , prima dell'iscrizione all'Elenco delle «imprese Gasivore» .	Effettuare almeno <u>un intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica</u> .

Requisiti, scadenze, obblighi

DM 256/2024 e 541/2021: Elenco CSEA 2027 (Apertura sessione ordinaria Ott./Nov. 2026), caricamento diagnosi energetica valida e conforme all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 sul Portale ENEA Audit102 prima domanda di iscrizione elenco.

Articolo 8, Comma 3 D. Lgs. 102/2014: Elenco CSEA 2025 (18 dicembre 2025), diagnosi energetica valida e conforme all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 sul Portale ENEA Audit102 al 5 dicembre 2026, caricata entro il 22 dicembre del 2026.

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese

Nelle seguenti slide verranno approfondite alcune problematiche riscontrate dalle imprese:

- *Clusterizzazione* (UNI CEI EN 16247 – 3:2022), che permette ai gruppi di imprese o alle imprese singole multisito di effettuare la diagnosi energetica solo un campione rappresentativo di siti di cui hanno il controllo e la gestione dell'energia;
- Adempimento «*Green conditionality a*)» DM 256/2024 (D.L. 131/2023, Articolo 3, comma 8),

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: Clusterizzazione

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Accesso all'area riservata

Username: codice fiscale

Password

☒ Impresa ☐ Pubblica amministrazione

☐ Incaricato

[Password dimenticata?](#)

ACCEDI

REGISTRATI

<https://audit102.enea.it/>

Per la navigazione sul portale si raccomanda l'utilizzo di un browser aggiornato (Firefox, Edge, Chrome, Safari, etc.) – Internet Explorer NON è supportato, in quanto non più aggiornato da Microsoft®.



Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: Clusterizzazione (DM 256/2024 e DM 541/2021)

Le imprese *energivore* e *gasivore* per accedere ai meccanismi regolati rispettivamente dal DM 256/2024 e dal DM 541/2021 devono obbligatoriamente utilizzare una clusterizzazione a livello di impresa singola multisito (clusterizzazione di impresa). Le imprese devono:

1. elencare tutti i siti dell'impresa multisito, con il relativo consumo, anche se i siti hanno consumo nullo;
2. effettuare la diagnosi energetica solo su un numero limitato di siti.



¹
Gestione siti ▾

²
Clusterizzazione

CLUSTERIZZAZIONE

https://audit102.enea.it/custom/res/2025_12_12_ManualeUso_R70.pdf

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: Clusterizzazione (DM 256/2024 e DM 541/2021)

Gestione siti ▾ Clusterizzazione Interventi ▾

LISTA SITI

Siti

17

+ Nuovo Sito

Siti da importare da AUDIT 102

1

Importa

Import/Export XLSX

Esporta

Importa

Show 100 ▾ entries Search:

Codice progressivo	Nome	Codice ateco	Comune	
0111111111_0001	Sito 1	22.23.01	Belcastro	⋮ ▾
0111111111_0002	Sito 2	22.22.00	Rocca Imperiale	⋮ ▾
0111111111_0003	Sito 3	22.21.00	Tricarico	⋮ ▾
0111111111_0004	Sito 4	22.11.10	Aiello del Sabato	⋮ ▾
0222222222_0002	Sito A2	13.91.00	Accettura	⋮ ▾

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: Clusterizzazione (DM 256/2024 e DM 541/2021)

		Individuazione siti da sottoporre a Diagnosi Energetiche			Rispetto della prescrizione di Monitoraggio			
		Metodologia ENEA	Scelte dell'utente		Metodologia ENEA		Scelte dell'utente	
Fascia	Numero siti fascia	Siti da sottoporre a diagnosi	Siti scelti per diagnosi	Consumo tot siti sottoposti a diagnosi	Siti suggeriti da sottoporre a monitoraggio	Consumo medio da sottoporre a monitoraggio	Siti scelti con sistema di monitoraggio	Consumo Monitorato
Obbligati	1	1	1	12.000,00 tep	1	12.000,00 tep	1	12.000,00 tep
Fascia 9	0	0	0	0,00 tep	0	0,00 tep	0	0,00 tep
Fascia 8	0	0	0	0,00 tep	0	0,00 tep	0	0,00 tep
Fascia 7	0	0	0	0,00 tep	0	0,00 tep	0	0,00 tep
Fascia 6	0	0	0	0,00 tep	0	0,00 tep	0	0,00 tep
Fascia 5	2	1	1	4.800,00 tep	1	4.650,00 tep	0	0,00 tep
Fascia 4	2	1	1	3.800,00 tep	1	3.650,00 tep	0	0,00 tep
Fascia 3	2	1	0	0,00 tep	1	3.150,00 tep	0	0,00 tep

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: Clusterizzazione (DM 256/2024 e DM 541/2021)

Elenco dei siti clusterizzati

Partita IVA	Codice Fiscale	Certificazioni	Nome sito	Comune	Regione	Consumo totale [tep]
				Santo Stefano Ticino	Lombardia	3.853,96
				Felino	Emilia Romagna	3.085,32
				Vignola	Emilia Romagna	2.469,77
				Gordona	Lombardia	1.328,98

Elenco siti individuati, in ordine di consumo decrescente

	P. IVA	Codice fiscale	Nome Sito	Comune	ATECO2007	Certificazioni	Consumo totale [tep]	Consumo elettrico [kWh]	Energivoro	Monitorato	Fascia	ID SITO
1				Santo Stefano Ticino			3.853,96	0,00	NO	SI	Fascia 4	
2				Vignola			2.469,77	0,00	NO	SI	Fascia 3	

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese:

Clusterizzazione 1

Cosa deve fare un' impresa *energivora* e/o *gasivora*, facente parte di un gruppo di imprese (gruppo di grande impresa *energivora* o *gasivora*), che vuole accedere ai meccanismi incentivanti?

1. Uscire dalla clusterizzazione di gruppo, cioè effettuare una clusterizzazione a livello di impresa singola multisito;
2. Effettuare una clusterizzazione a livello di impresa singola multisito, elencando tutti i siti di cui ha il controllo e la gestione dell'energia, con il relativo consumo;
3. Salvare la clusterizzazione da impresa singola, con anno di riferimento differente (es. l'anno appena successivo), se l'impresa era precedentemente *Capogruppo* per non sovrascrivere la clusterizzazione di gruppo ancora valida per le imprese del gruppo;
4. Effettuare le diagnosi energetiche su un numero limitato di siti.

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese:

Clusterizzazione 2

Se l'impresa *energivora* e/o *gasivora* è già presente in una clusterizzazione di gruppo come *Affiliata* deve:

1. Modificare la classificazione in impresa singola (scheda impresa);
2. Se multisito creare una nuova clusterizzazione;
3. Scegliere un anno di riferimento successivo a quello della precedente clusterizzazione di gruppo.

Al termine della clusterizzazione inviare il lavoro salvato in definitiva al portale Audit102.

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese:

Clusterizzazione 3

L'impresa *Capogruppo* della precedente clusterizzazione deve invece:

1. Cancellare dalla lista siti i siti appartenenti alle imprese energivore e/o gasivore del gruppo;
2. Cancellare dall'elenco delle clusterizzate le imprese energivore e/o gasivore del gruppo;
3. Creare di una nuova clusterizzazione, con anno di riferimento (es. successivo), per evitare di sovrascrivere la precedente clusterizzazione di gruppo;
4. Per ciascun sito non saranno modificati i dati di consumo già presenti, e la data di aggiornamento relativa.

Al termine della clusterizzazione inviare il lavoro salvato in definitiva al portale Audit102.

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: «green conditionality a)»

L'impresa deve (DM 256/2024, Articolo 4):

1. Nell'anno di agevolazione N, effettuare 1/3 dell'investimento per interventi con tempo di ritorno semplice inferiore o pari a 3 anni;
2. Nei due anni successivi a quello di agevolazione (N+2), effettuare i restanti 2/3 dell'investimento.

In caso di impresa neocostituita l'obbligo di investimento di 1/3 per interventi di efficienza energetica viene traslato all'anno N+1, ma i restanti 2/3 dell'investimento vanno comunque terminati entro il 31/12 dell'anno N+2.

Esempio

Anno di agevolazione 2027 (Apertura sessione ordinaria Ott./Nov. 2026),

Anno di agevolazione N=2027, anno N+1=2028, anno N+2=2029

Approfondimenti su problematiche riscontrate dalle imprese: «green conditionality a)»

L'impresa deve:

- Elencare tutti gli interventi di efficientamento di tutti i siti produttivi di cui ha presentato diagnosi energetica;
- Scegliere tra questi quelli con $TR < 3$ anni, che non abbiano un investimento complessivo superiore all'agevolazione percepita. Si possono, in alternativa, scegliere uno o più interventi con $TR > 3$ anni proposti nella diagnosi relativa allo stesso sito, a condizione che il miglioramento del consumo specifico di sito sia almeno pari a quello cumulato che si sarebbe realizzato effettuando tutti gli interventi con $TR < 3$;
- Al primo anno di agevolazione N (31/12 dell'anno N), realizzare 1/3 di tale investimento;
- Al 31/12 dell'anno N, dimostrare di aver effettuato 1/3 dell'investimento, caricando un portale ENEA Audit102 (sez. «adempimento energivori») la documentazione attestante l'investimento (es. fatture quietanzate, dichiarazione Direttore Lavori su stato avanzamento, etc) entro il 31/01 dell'anno N+1;
- Al 31/12 dell'anno N+2, completare l'investimento e dimostrare di aver completato l'intervento, caricando un portale ENEA Audit102 (sez. «adempimento energivori») la documentazione attestante l'investimento (es. fatture quietanzate, progetto definitivo, collaudo, etc) entro il 31/01 dell'anno N+3.

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

1. Ho cambiato l'intervento di efficientamento energetico oppure l'investimento scelto ha in fase esecutiva un costo inferiore a quello previsto in sede di diagnosi che cosa devo fare?

Per il generico anno di richiesta agevolazione N:

- aggiornare la diagnosi energetica (entro il 31/12 dell'anno N),
- aggiornare i dati inseriti e la documentazione caricata al portale (entro il 31/01 dell' anno N+1).

Es. Anno N=2027, Anno N+1=2028

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

2. Entro quando devo caricare sul portale Audit102 la documentazione relativa alla *green conditionality a)*?

Per il generico anno di richiesta agevolazione N:

- entro il 31/01 dell'anno N+1 l'impresa deve caricare la documentazione relativa allo stato di avanzamento di 1/3 dell'intervento;
- entro il 31/01 dell'anno N+3 l'impresa deve caricare la documentazione relativa al completamento dell'intervento di efficientamento energetico.

Le fatture e nel caso del completamento dell'intervento le fatture, i progetti definitivi e i collaudi devono essere precedenti il 31/12 rispettivamente dell'anno N e dell'anno N+2.

Es. Anno N=2027, Anno N+1=2028, Anno N+2=2029

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

Esempio 1:

Agevolazione 100.000 euro;

4 interventi di efficienza energetica con somma investimenti inferiore all'agevolazione.

Possibili scelte per mix
di interventi nell'anno n

Anno n

Anno n + 1

Anno n + 2

Interventi 1+2+3+4
Investimento
 $10+20+40+15=85$ kEuro

An Investimento pari a
28,3 kEuro (1/3 di
1+2+3+4)
An+1 Ottemperante
An+2 Ottemperante

An Nessun obbligo
An+1 Ottemperante
An+2 Ottemperante

An Completamento
2/3 di 1+2+3+4
(56,7 kEuro)
An+1 Ottemperante
An+2 Ottemperante

Fonte: Linee Guida operative ENEA per l'accesso al meccanismo ai sensi dell'Art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024 II Edizione - 04 novembre 2024

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

3. Ho caricato la documentazione per l'anno N nei tempi previsti (31/01 anno N+1). L'anno successivo (31/01 N+2) ho caricato altra documentazione. Il portale mi dice che devo selezionare altri interventi per il successivo anno di richiesta agevolazione, perché?

La documentazione caricata si riferisce al *secondo SAL* del primo anno N di richiesta agevolazione; se l'impresa ha richiesto l'agevolazione anche nell' anno N+1 deve necessariamente dare evidenza dell'adempimento di 1/3 dell'investimento per il primo anno della seconda richiesta di agevolazione.

Analoga situazione si ripropone, in presenza di interventi di efficientamento energetico in diagnosi anche nell'anno N+2.

In assenza di interventi di efficientamento energetico in diagnosi, l'impresa è adempiente (Art. 9, DM 256/2024).

Es. Anno N=2027, Anno N+1=2028, Anno N+2=2029

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

Esempio 2:

Agevolazione 100.000 euro,
4 interventi di efficienza
energetica somma investimenti
superiore all'agevolazione

Possibili scelte per mix
di interventi nell'anno n

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2
Interventi A+B Investimento 30+50=80 kEuro	An Investimento pari a 26,7 kEuro (1/3 di A+B) An+1 Scelta intervento C o D An+2 Scelta intervento restante	An Nessun obbligo An+1 Investimento pari a 1/3 di C o D An+2 Scelta intervento rimanente	An Completamento dei 2/3 di A+B (53,3 kEuro) An+1 Nessun obbligo An+2 Investimento pari a 1/3 di C o D
Interventi A+C Investimento 30+60=90 kEuro	An Investimento pari a 30 kEuro (1/3 di A+C) An+1 Scelta intervento B o D An+2 Scelta intervento restante	An Nessun obbligo An+1 Investimento pari a 1/3 di B o D An+2 Nessun obbligo	An Completamento dei 2/3 di A+C (60 kEuro) An+1 Nessun obbligo An+2 Investimento pari a 1/3 di B o D
Intervento D Investimento 80 kEuro	An Investimento pari a 26,7 kEuro (1/3 di D) An+1 Scelta interventi A+B o B+C An+2 Scelta due interventi restanti	An Nessun obbligo An+1 Investimento pari a 1/3 di A+B o B+C An+2 Nessun obbligo	An Completamento dei 2/3 di D (53,3 kEuro) An+1 Nessun obbligo An+2 Investimento pari a 1/3 due interventi restanti

Fonte: Linee Guida operative ENEA per l'accesso al meccanismo ai sensi dell'Art. 7
comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024 II Edizione - 04 novembre 2024

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

4. Alla prossima scadenza 2027 per le grandi imprese, che succede? Le *imprese energivore* e *gasivore* «rientrano» nella clusterizzazione di gruppo?

Dal momento che le *imprese energivore* e *gasivore* ogni anno rinnovano la loro richiesta di agevolazione, non potranno mai più rientrare in una clusterizzazione di gruppo, ma dovranno sempre essere classificate a portale come *imprese Singole*.

Domande frequenti inviate alle nostre caselle di posta elettronica

5. Ho un sito in dismissione dove ho iniziato l'intervento di efficientamento energetico, è possibile efficientare con restante parte dell'agevolazione un sito diverso, magari non ancora sotto il controllo dell'impresa al momento della richiesta dell'agevolazione?

Per questo e altri tipi di domande:

- Fusione di imprese;
- Cessione di rami di impresa;
- Cambio Green Conditionality in corso d'opera.

ENEA non può dare una risposta. Tali argomenti sono di competenza MASE E CSEA.

Chiarimenti per le imprese

- l'impresa *energivora e/o gasivora* certificata secondo un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001, deve caricare sul portale ENEA Audit102 la diagnosi energetica elaborata nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma ISO 50001;
- gli interventi di efficienza energetica devono essere effettuati sui siti oggetto di diagnosi energetica;
- l'impresa **NON più energivora e/o gasivora**, NON più iscritta all'elenco CSEA, ma che è stata energivora e/o gasivora fino a 4 anni prima rispetto all'anno (N-simo + 4), . deve in ogni caso effettuare un intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica, per ogni sito soggetto a diagnosi energetica, nell' intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva o in alternativa implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001 («impresa energivora»).

All'atto della richiesta dell' agevolazione e dell'iscrizione all'elenco CSEA erano quindi obbligate all'adempimento, indipendentemente dagli anni di presenza nell'elenco CSEA.

Es. imprese energivore per anno di competenza 2022 (iscritte all'elenco CSEA nel 2021), che non sono più energivore nel 2026;

Raccomandazioni alle imprese

- Tenere sempre aggiornata l' «anagrafica aziendale», scegliendo come anno di aggiornamento per esempio un anno successivo;
- Confermare lo stato di bozza della clusterizzazione sul *Tool Energy Management*, in modo tale che sia visibile al portale Audit102;
- Aggiornare la clusterizzazione, con un anno diverso/successivo a quello della clusterizzazione di gruppo, in modo da ottenere il numero aggiornato e corretto delle diagnosi energetiche da effettuare;
- Aggiornare la diagnosi e i dati inseriti sul portale, mantenendo il medesimo anno di riferimento (nei consumi) in caso di interventi di efficientamento energetico effettuati nei siti oggetto di diagnosi, ma non menzionati nella diagnosi energetica;
- Inserire i dati relativi all'adempimento della *green conditionality a)* nella sezione «*adempimento energivori*» e non nella sezione «*interventi completati*» per ogni anno di agevolazione N;

Raccomandazioni alle imprese

- Nella sezione «*interventi completati*» vanno inseriti gli interventi relativi all'adempimento al comma 3, Art. 8 del D. Lgs. 102/2014 e al DM 541/2021. Confluiranno direttamente in tale sezione anche quelli che si completeranno negli anni per il DM 256/2024;

A tale scopo si ricorda che per quanto riguarda il DM 256/2024 l'impresa che si avvale della «*green conditionalities*» b) o c), di competenza rispettivamente di GSE ed ISPRA, deve in ogni caso effettuare un intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica nell' intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva o in alternativa implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001, l'intervento di efficienza energetica deve essere effettuato su ogni sito oggetto di diagnosi energetica. Tale adempimento rientra negli obblighi dell'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. 102/2014 (ancora in vigore) e non tra gli adempimenti dell' articolo 3, comma 8 del D. L. 131/2023;

- Un intervento non più attuale, perché alternativo a un intervento effettuato, è un intervento *superato*;
- Una diagnosi senza interventi proposti e loro analisi costi-benefici, senza adeguate giustificazioni, NON può essere ritenuta conforme.

AGENZIA NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

ENEA

Marco Bassetti
marco.bassetti@enea.it



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

diagnosienergetica@enea.it – audit102.assistenzaportale@enea.it

www.enea.it

www.energiaenergetica.enea.it/

<https://audit102.enea.it/>